

## **Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell' anno scolastico**

**(art. 14, comma 7 del DPR 122/2009)**

deliberato dal Collegio dei docenti in data 19 gennaio 2011  
e modificato nel Collegio dei docenti del 7 dicembre 2011

art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “ Statuto delle studentesse e degli studenti” , sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

art. 2

Per l' accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell' orario annuale personalizzato.

Per l' a.s. 2011/2012 il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell' orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell' anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

	Durata anno scolastico			Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenze	Limiti per i non avvalentisi IRC/Att. Alternativa
				per la validità dell' anno scolastico		
Classe	h/ anno	h/ settimana	Giorni annui	Ore	Ore	Minimo/massimo
I - V tecnico	<b>1056</b>	32	200	<b>792</b>	<b>264</b>	<b>767/256</b>
II-III triennale	<b>1050</b>	orario flessibile	200	<b>788</b>	<b>262</b>	<b>788/262</b>

Nei casi di alunni portatori di handicap, ammessi al progetto “ Scuola in ospedale” o avviati a percorsi individuali di recupero si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- **entrate in ritardo** dopo 10' dall' inizio della I ora di lezione
- **uscite in anticipo**
- **assenze per malattia**
- **assenze per motivi familiari**
- **astensione dalle lezioni** (scioperi degli studenti) **e dalle assemblee d' Istituto**
- **non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d' istruzione** o a visite guidate
- **non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari**

art. 4

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.)
- la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro

- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi

art. 5

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano **assenze continuative** che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze di più giorni motivate da patologie gravi che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni;
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);
- assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

La percentuale di assenze sarà calcolata relativamente al periodo di iscrizione. **Le certificazioni non potranno essere retroattive** e dovranno attestare l'impossibilità della frequenza.

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all'art. 2 comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

## Appendice Normativa

- L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo<sup>1</sup>, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

- L'art. 11 del DPR 122/2009 prevede: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse".

Art. 5 comma 1 b) del DPR 86/2010 "L'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica;

Art. 74 comma 3 del D Lgs. 297/94. "Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni"

Art. 3 comma 1 DPR 249/98 "Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio"

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda il primo ciclo l'art. 11 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59 prevede: "1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. **Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.**"